



Allegato 1 DCC 38 del 30.08.2017

Regolamento per l'attuazione di interventi a sostegno delle attività commerciali ed artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche - Modifiche

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995, la concessione di agevolazioni sui tributi locali di competenza del Comune di Mantova, per gli esercizi commerciali e artigianali (con vendita o prestazioni direttamente rivolte al pubblico nei medesimi locali), nonché per le altre attività assimilabili in quanto basate anch'esse sul richiamo della clientela in quanto aventi ingresso o spazio-vetrina sulla strada (gli esercizi pubblici, strutture ricettive, le agenzie di viaggi ed immobiliari), situati nelle zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, in considerazione dei disagi derivanti alle attività stesse dal perdurare dei lavori.

Art. 2 Beneficiari delle agevolazioni

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento esclusivamente gli esercizi di cui al precedente articolo 1, regolarmente iscritti alla CCIAA, la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica.

Per poter beneficiare delle agevolazioni è necessario che gli esercizi sopra citati abbiano l'unico punto di accesso della clientela nelle strade o piazze che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che siano completamente precluse al traffico veicolare;
- b) che la viabilità, da doppio senso di circolazione, venga limitata ad unico senso di marcia;
- c) che abbiano uno sbocco impedito dai lavori o che subiscano una limitazione dell'afflusso del traffico a causa dell'impossibilità di accedervi dalla strada interessata dai lavori da almeno un senso di marcia della stessa, senza compensazioni di afflussi di traffico da altre strade. In tal caso, per beneficiare delle agevolazioni e esclusioni, si considera solo il tratto di strada compreso tra la via interessata dai lavori e la prima intersezione aperta alla circolazione ordinaria, non modificata a causa dei medesimi lavori.

Potranno inoltre usufruire delle agevolazioni le attività i cui ingressi, seppur prospicienti su vie o piazze poste in ZTL/zona pedonale, siano palesemente oscurati o resi comunque poco visibili da strutture di cantiere di lavori di competenza comunale eseguiti su immobili pubblici.

2. Beneficiano delle agevolazioni solo i contribuenti in regola con il pagamento della COSAP e con gli obblighi tributari nei confronti del Comune, rispetto ai quali non risultino insolvenze e/o liti pendenti, nonché in possesso degli atti abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività, pena la decadenza dalle agevolazioni oggetto del presente regolamento.
3. Per i contribuenti per i quali risultino in essere insolvenze e/o liti pendenti, le agevolazioni potranno essere concesse in caso di preventiva regolarizzazione della posizione.



Art. 3 Ambito di applicazione

1. Le agevolazioni si applicano in presenza di lavori di durata superiore a sei mesi, ma comunque limitatamente al periodo di durata del cantiere. Il periodo di preclusione/limitazione al traffico è calcolato sulla base delle preclusioni/limitazioni previste dalle ordinanze comunali che dispongono le modifiche della viabilità e per i cantieri situati in zona ZTL/zona pedonale le agevolazioni permangono sino al permanere degli impedimenti/limitazioni all'accesso dell'esercizio.
2. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi nel corso di un anno le agevolazioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno stesso.
3. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi interessando due diverse annualità le agevolazioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno nel corso del quale maturano i sei mesi.

Art. 4 Interventi finalizzati a favorire l'informazione, la visibilità e l'accesso alle attività

Per tutta la durata dei lavori che si protraggono per oltre sei mesi il Comune provvede a segnalare adeguatamente sul proprio portale la presenza delle singole attività operanti sui tratti stradali interessati e le modalità per raggiungerli; potranno essere previste altre azioni di informazione di servizio su spazi a disposizione del Comune.

Art. 5 Certificazione attestante la presenza e la durata dei lavori stradali

Lo SUIC del Comune rilascia annualmente su richiesta degli interessati, per ciascuna delle attività aventi la sede operativa nelle zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, una certificazione attestante la presenza dei cantieri e la durata dei lavori, che il titolare dell'impresa potrà utilizzare in occasione di eventuali verifiche e/o accertamenti fiscali.

Art. 6 Agevolazioni

Sono concesse le seguenti agevolazioni per il periodo interessato dai lavori come specificato al precedente articolo 3, rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale è svolta l'attività commerciale/artigianale:

- riduzione del 50 % della tariffa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), con riferimento alle concessioni di plateatico che subiranno spostamenti per una durata superiore a mesi 6 (sei). Tale riduzione non spetta a chi già gode di altra agevolazione per analoghi motivi.

Nei casi di soppressione o riduzione dell'occupazione il relativo canone non sarà dovuto secondo quanto già previsto dall'apposito regolamento.

- riduzione del 100 % della TARI (quota fissa) dovuta in relazione al servizio rifiuti;

Art. 7 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata allo Sportello Unico del Comune a far data dell'emissione del provvedimento di limitazione/restrizione del traffico e fino a non oltre 60 giorni dal ripristino della viabilità ordinaria e/o dalla chiusura del cantiere, a pena di inammissibilità. Per i cantieri in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e cessati entro il 30 giugno 2017, l'istanza di agevolazione può essere presentata entro il 31/12/2017, a pena di inammissibilità, e potrà tenere conto anche delle limitazioni alla viabilità riferite all'anno 2016, purché sempre nell'ambito del periodo di durata del cantiere .



2. L'istanza deve contenere le generalità e il codice fiscale del titolare dell'attività, la denominazione della stessa, l'indirizzo della sede operativa ubicata nella zona a traffico precluso/limitato in relazione alla quale si richiede l'agevolazione, l'indicazione della proprietà dell'immobile.

Art 8 Riconoscimento delle agevolazioni sul corrispettivo per i rifiuti

1. L'agevolazione sul Corrispettivo per i rifiuti sarà applicata direttamente dal Gestore a seguito dell'invio, da parte del Comune, della certificazione rilasciata dal SUIC.
2. Il Comune, qualora la durata del cantiere o della modifica della viabilità dovesse subire delle variazioni rispetto alle date previste e già inserite nelle suddette certificazioni, provvederà a comunicarle al Gestore, al fine di consentire l'individuazione della corretta data di cessazione dell'agevolazione.
3. Oltre alle condizioni previste al precedente art. 2 – comma 2 -, per le agevolazioni sul corrispettivo per i rifiuti, il richiedente dovrà essere in regola anche con i pagamenti del medesimo corrispettivo. L'accertamento sulla regolarità dei pagamenti verrà effettuato dal gestore del Corrispettivo.
4. Qualora risultino irregolarità nei pagamenti del Corrispettivo, il Gestore effettuerà idonea comunicazione all'utente, invitandolo a regolarizzare la posizione entro un congruo termine, a pena dell'inaccoglibilità dell'istanza.
5. L'agevolazione, se concedibile, sarà applicata dal gestore sulla prima bolletta utile ovvero a conguaglio.
6. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata da risorse diverse da quelle provenienti dal Corrispettivo per i rifiuti, ed è assicurata mediante apposito stanziamento sul Bilancio comunale in ragione del valore delle agevolazioni liquidate in ciascun anno solare.

Art. 9 Controlli

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti e/o richiedere eventuale documentazione al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
2. In caso di insussistenza dei requisiti, oltre alla decadenza e revoca delle agevolazioni, si procederà a segnalare alle competenti autorità come previsto dalla normativa.

Art.10 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione e le agevolazioni in esso previste saranno riconosciute con decorrenza dall'esercizio finanziario 2017.
2. Stante la difficoltà di predeterminare in via regolamentare tutte le possibili situazioni conseguenti all'allestimento di cantieri, nei casi di oggettiva difficoltà interpretativa ed applicativa del presente regolamento, deciderà il Dirigente competente sentita la Giunta Comunale.